

13. Elezioni tacite



Principio

art. 68 LEDP
art. 8 RALEDP

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l'elezione avviene in forma tacita.

Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo comunale pubblicando il nome dei candidati eletti non appena le proposte sono definitive.

Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell'assemblea comunale, pubblicando la corrispondente risoluzione all'albo e dando comunicazione alla Cancelleria dello Stato.

→ **Capitolo 1 – Convocazione dell'assemblea – Allegato 2**

È possibile che nello stesso Comune l'elezione per il Municipio avvenga in forma tacita e quella del Consiglio comunale in forma combattuta o viceversa.

Proclamazione degli eletti

art. 98 LEDP

La proclamazione dei Municipali e dei supplenti eletti deve avvenire entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente per l'elezione complementare, ed avviene ad opera del Giudice di pace. Gli eletti assumono la carica rilasciando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace.

Il Municipio procede alla pubblicazione del nominativo degli eletti all'albo comunale.

La proclamazione dei Consiglieri comunali eletti tacitamente avviene da parte del Municipio, nei tre giorni successivi dall'entrata in carica del nuovo Municipio.

I Consiglieri comunali assumono la carica durante la seduta costitutiva (rilasciando la dichiarazione di fedeltà), come nel caso di un'elezione combattuta.

Caso pratico

1. Una sola proposta depositata con un numero di candidati inferiore agli eleggendi

Nel caso in cui fosse depositata **una sola** proposta per l'elezione del Municipio e/o del Consiglio comunale con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il Sindaco assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per la completazione. Se il rappresentante vi provvede l'elezione avviene in forma tacita.

2. Elezione tacita per il Municipio e per il Consiglio comunale: tre candidati risultano eletti sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale

L'elezione del Municipio e del Consiglio comunale è avvenuta tacitamente. Tre candidati sono eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale.

Il Municipio informa il Giudice di pace del Circolo (non il Sindaco) poiché è l'autorità che procede alla proclamazione degli eletti in base agli art. 113 e 98 LEDP.

Il Giudice di pace invia uno scritto ai tre candidati/eletti invitandoli ad optare per una delle due cariche e fissando loro un termine di 5 giorni per esercitare il diritto di opzione. Gli interessati rispondono per iscritto al Giudice di pace indicando la loro decisione.

Una volta in possesso delle decisioni dei tre eletti, il Municipio, in applicazione dell'art. 70 cpv. 2 LEDP, assegna un termine non prorogabile di 30 giorni a tutti i proponenti per designare i subentranti.